



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO - COMMERCIALE – ARTIGIANALE

“ CATTANEO - DELEDDA ” MODENA

Strada degli Schiocchi 110 - 41124 Modena

Tel. 059/353242 Fax 059/351005

C.F. / P.I. 94177200360

Pec morc08000g@pec.istruzione.it <http://www.cattaneodeledda.it>



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - "Giorgio Gasparini" Vignola (MO)

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
"PERCORSO O.S.S."**

REG. INT. A.S.P. n. ____ del _____

TRA

Istituto professionale socio-commerciale artigiano "Cattaneo-Deledda" con sede in Modena, Via Schiocchi 110, codice fiscale 94177200360, denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico **Prof. Alberto De Mizio**, nato a Sassuolo il 12/01/1952

E

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, sede legale a Vignola via Libertà 823, codice fiscale 03099960365 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Legale Rappresentante/Amministratore unico **Dr. Marco Franchini**, nato a Sassuolo (Mo) il 10/02/1980.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- nell'ambito della provincia di Modena è stato sottoscritto un accordo per la promozione dei percorsi di alternanza scuola lavoro negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado fra l'Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia di Modena, l'Az. USL, l'INAIL sede di Modena, Direzione Territoriale del Lavoro, l'ASAMO e le Associazioni di categoria.
- La Legge Regionale 20 giugno 2003, 12 recante *"Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro"*;
- l'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 che individua la figura e il relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- la delibera di Giunta regionale 191/2009 recante *"Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio"*

Sanitario;

- DGR 911/2015 approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna per l'avvio sperimentale di attività formative finalizzate all'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario (OSS), da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia-Romagna ad indirizzo socio-sanitario;
- l'Accordo Conferenza Stato Regioni sancito in data 22 febbraio 2001 relativo al profilo professionale dell'operatore socio-sanitario;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Cattaneo-Deledda, di seguito indicata/o anche come l' "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor aziendale". Il "tutor aziendale" sarà individuato tra i responsabili di Area ovvero tra i Coordinatori dei servizi/ R.A.A, interessati all'accoglienza dei studenti, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerentemente con il profilo educativo, culturale e professionale del percorso OSS (stage pratico).
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) comunica ai docenti delle materie dell'area professionalizzante gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono obbligati a:
- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
 - f) Osservare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di Comportamento dell'Azienda approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 36 del 23 dicembre 2014, in quanto applicabili

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Istituzione scolastica in qualità di soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore ottempera ai seguenti obblighi:
- a) nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - b) erogare la formazione generale e la formazione specifica previste per la classe di rischi presenti presso l'istituto scolastico e, a conclusione del percorso formativo, rilasciare agli allievi gli attestati di avvenuta formazione, ai sensi del D. Lgs 81/2008, art. 37, comma 1, lettera a e dell'Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011.
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare e far rispettare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08;
- c) L'eventuale necessità, prevista dalla valutazione dei rischi del soggetto ospitante, di fornire DPI o di eseguire accertamenti medici, va verificata tra i rappresentanti dei due soggetti coinvolti, all'atto della stipula del percorso personalizzato dello studente.
- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- e) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

Art. 7

- 1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha durata triennale, e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2018/2019
- 2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di privacy, degli obblighi indicati nei Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale ed aziendale, degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Tutti i dati personali di cui il soggetto ospitante verrà in possesso nel corso dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Vignola, _____

Firma per IIS Cattaneo - **Prof. Alberto De Mizio** _____

Firma per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*Giorgio Gasparini*"

Quale soggetto ospitante **Dott. Marco Franchini** _____